

*Avv. Pasquale Gargano
Via Clemente Mauro n. 13
84122 Salerno*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
RICORSO

Per: Fortunato Carmela, nata a Salerno il 17/12/1978 (C.F. FRTCML78T57H703L), residente in Pontecagnano Faiano (SA), Via Ferdinando Magellano n. 114, CAP 84098, rappresentata e difesa dall'**Avv. Pasquale Gargano**, presso il quale è elettivamente domiciliata in Salerno, Via Clemente Mauro n. 13, con domicilio digitale p.gargano@avvocatinocera-pec.it, ai sensi della procura in atti;

(ricorrente)

CONTRO

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Via Arenula n. 70, domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, Roma;

Il Formez PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Marx, 15 - 00137 Roma, in qualità di ente attuatore della procedura selettiva;

(resistenti)

E NEI CONFRONTI

E nei confronti della sigra Russo Simona, nata il 07/10/1997,

(controinteressata)

PER L'ANNULLAMENTO - previa adozione delle IDONEE MISURE CAUTELARI, ANCHE ANTE CAUSAM EX ART. 55 E 56 CPA -

- della **graduatoria finale di merito rettificata pubblicata in data 15/07/2026** sul portale inPA relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia, Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02, per la parte in cui non riconosce alla ricorrente il diritto alla riserva di posti per persone con disabilità ex art. 3, L. n. 68/1999, collocandola nella posizione n. 6068 quale idonea non vincitrice, invece che tra i vincitori (all. 1);

- di **tutte le precedenti graduatorie rettifiche** (19/02/2026, 03/04/2026, 15/04/2026, 28/05/2026, 25/06/2026), se ed in quanto lesive ed *in parte qua*;
- dell'**avviso di scelta sede pubblicato in data 17/07/2026**, nella parte in cui non contempla la ricorrente tra i soggetti legittimati alla scelta della sede in quanto vincitrice per l'effetto della doverosa applicazione della riserva;
- di **ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale**, ivi compresi i verbali della Commissione RIPAM, ancorché non conosciuti;

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente al riconoscimento della riserva di posti ex L. n. 68/1999 e al conseguente inserimento tra i vincitori della procedura concorsuale, con ogni provvedimento consequenziale, anche ai fini della scelta della sede di destinazione;

FATTO

1. Con bando pubblicato in data 30/07/2025, il Ministero della Giustizia, tramite la Commissione RIPAM e con il supporto tecnico di Formez PA, ha indetto una selezione pubblica per il reclutamento di 2.970 unità, di cui 2.600 nel profilo "*Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria*" (Codice 02), con termine di presentazione delle domande fissato al 29/08/2025 (all. 2 bando di concorso).
2. Il bando riservava il **10% dei posti a persone con disabilità**, ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (cfr., all. 2).
3. In data 25/08/2025, l'odierna ricorrente presentava la propria domanda di partecipazione (Codice candidatura MM5D11HAY2), dichiarando espressamente, nella sezione relativa ai requisiti generali, il possesso di **invalidità riconosciuta nella misura dell'80%**, allegando altresì la relativa certificazione medico-legale (all. 3 domanda di partecipazione).
4. Tale invalidità era stata accertata con **verbale INPS del 04/07/2025**, rilasciato dal Centro Medico Legale di Salerno, che riconosceva alla ricorrente una "*invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%*", con percentuale attribuita **dell'80%**, con decorrenza dalla medesima data del

- 04/07/2025 (all. 4 verbale invalidità INPS) – dunque **in data ampiamente anteriore** sia alla scadenza del bando (29/08/2025) sia alla presentazione della domanda (25/08/2025).
5. Nella compilazione della domanda telematica, la ricorrente indicava il titolo di invalidità nella sezione "TITOLI DI PREFERENZA", lett. f) ("*invalidi e mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b)*"), allegando il relativo verbale INPS (cfr. all. 3). Per **mero errore materiale**, tuttavia, alla specifica voce riepilogativa concernente la "*Riserva dei posti per l'accesso ai concorsi pubblici*" veniva selezionata l'opzione "**No**" (cfr. all. 3).
 6. All'esito delle prove, la ricorrente conseguiva un punteggio di **24,75**, risultando collocata, nell'ultima graduatoria rettificata **pubblicata il 15/07/2026**, in **posizione n. 6068**, oggetto della presente impugnazione, quale idonea non vincitrice (cfr. all. 1).
 7. Dalla medesima graduatoria risulta che, con applicazione della riserva, l'ultimo candidato riservatario con punteggio pari a 24,75 occupa la **posizione n. 2071**, con la conseguenza che la ricorrente, ove le fosse correttamente riconosciuta la riserva, rientrerebbe a pieno titolo tra i **vincitori**, con posizione utile **pari o superiore alla n. 2072** (all. 1).
 8. La ricorrente, pertanto, supera la c.d. prova di resistenza, atteso che ha conseguito il medesimo punteggio di 24,75 ed è titolare del beneficio della riserva del 10% dei posti per le persone con disabilità prevista dal bando. Ragion per cui la corretta applicazione della riserva avrebbe determinato il suo collocamento tra i **vincitori**, con posizione **almeno pari alla n. 2072**, e dunque **l'utile inserimento nella platea dei soggetti chiamati alla scelta della sede**.
 9. La procedura concorsuale, dopo la prima pubblicazione della graduatoria in data **19/02/2026**, è stata interessata da **plurime, sistematiche rettifiche** (03/04/2026, 15/04/2026, 28/05/2026, 25/06/2026), fino alla graduatoria **definitivamente rettificata e validata dalla Commissione RIPAM in data 15/07/2026** (cfr. all. 5 elenco cronologico di tutte le graduatorie pubblicate).

10. In data **1° luglio 2026**, la ricorrente, avvedutasi dell'errore materiale commesso in sede di compilazione della domanda, inviava **PEC** sia alla Direzione Generale del Personale del Ministero della Giustizia, sia a Formez PA, quale ente attuatore della procedura, con la quale richiedeva il riesame della propria posizione e la rettifica dell'errore materiale, alla luce del titolo posseduto, dichiarato e documentato. La PEC risulta **regolarmente accettata e consegnata**, ma ad oggi **non ha ricevuto alcun riscontro** da parte degli odierni resistenti (all. 6 pec riesame).
11. In data **17/07/2026**, il Ministero pubblicava sul portale istituzionale l'**avviso relativo alla procedura di scelta della sede** da parte dei vincitori, fissando il termine per l'esercizio della scelta al **28/07/2026**, con espressa indicazione che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti (all. 7 avviso scelta sede).
12. L'avviso richiama espressamente la graduatoria "**rettificata e validata dalla Commissione RIPAM**", pubblicata su inPA il 15/07/2026 (cfr. all. 7), confermando che è tale ultimo atto — e non la prima pubblicazione del 19/02/2026 — a costituire il provvedimento amministrativo definitivo su cui si fonda la procedura di assunzione.

Da qui il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi di diritto, previa illustrazione delle ragioni di giurisdizione e tempestività.

IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Il presente giudizio verte sulla legittimità degli **atti della procedura concorsuale** — in particolare la graduatoria finale di merito rettificata — e non attiene alla fase esecutiva del rapporto di lavoro già costituito.

Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, occorre distinguere le controversie relative **all'esistenza stessa di una riserva di posti ex lege**, riservate al giudice ordinario in quanto vertenti su un diritto soggettivo perfetto all'assunzione (Corte Cass, Sez. Unite Civile, Ordinanza n. 12634

del 10/05/2023; Sez. Unite Civile, Ordinanza n. 21607 del 22/08/2019), da quelle che investono **l'esercizio del potere amministrativo di formazione della graduatoria concorsuale**, che restano attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.

Nel caso di specie, la ricorrente non contesta una decisione datoriale relativa allo scorrimento o all'utilizzo di una graduatoria già definita, né fa valere un diritto maturato a procedura conclusa; **contesta invece la (non corretta) formazione stessa della graduatoria concorsuale**, per erronea applicazione dei criteri di attribuzione della riserva in sede di **valutazione dei titoli e delle dichiarazioni della domanda**, dunque un vizio del procedimento di valutazione comparativa che è **elemento costitutivo** della procedura concorsuale ancora in corso di definizione (la scelta sede non è stata completata).

Del resto, proprio in una fattispecie di questo tipo, Codesto On.le **TAR Lazio** ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, pronunciandosi nel merito su un ricorso proposto da candidato escluso dalla quota di riserva per errore nella compilazione della domanda. In particolare, si è stabilito: «...*Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico (...) Espone tuttavia che, in sede di presentazione della domanda (...) non ha potuto selezionare la casella relativa ai posti "riservati" (...) ma solo la sezione "preferenze: invalidi e mutilati civili". All'esito delle prove di concorso, ha chiesto all'Amministrazione l'applicazione della riserva (...) allegando la documentazione medica a supporto...*» (in questi termini, Tar Lazio – Roma, III Quater, sent. 26/01/2026 n. 1565).

Codesto Tribunale, in quella sede, ha **esaminato il merito** della controversia proprio davanti al giudice amministrativo, confermando che le doglianze relative alla mancata applicazione della riserva **in sede di formazione della graduatoria concorsuale** rientrano nella cognizione del TAR.

Analogamente, il **Consiglio di Stato** ha giudicato nel merito – innanzi al giudice amministrativo – analoga controversia relativa alla mancata considerazione, in sede di graduatoria, del titolo di riserva per invalidità civile non

correttamente documentato in sede di domanda (cfr. Cons. Stato, III, sent. 30/12/2025 n. 6138).

Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo impugnata la **legittimità dell'atto di approvazione della graduatoria concorsuale**, e non la fase successiva di gestione del rapporto di lavoro.

SULLA TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO

La presente impugnazione è certamente tempestiva.

Si potrebbe obiettare che il termine sia decorso dalla **prima pubblicazione del 19/02/2026** (cfr. all. 5), posto che il vizio dedotto — l'omesso riconoscimento della riserva — era teoricamente già conoscibile in quella sede.

Al contrario, il **Consiglio di Stato** - già in precedenza richiamato -, ha ritenuto "*formalistica*" e "*incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale*" la tesi che imponga l'impugnazione della prima graduatoria non definitiva.

In particolare, si è così statuito: «*All'esito di tale verifica alcune posizioni sono state confermate, mentre altre sono state "rettificate", il che implica un annullamento quantomeno parziale del contenuto della prima graduatoria. In ogni caso anche la conferma è avvenuta a seguito di una rinnovata istruttoria (...) La posizione del TAR, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per la mancata impugnazione della graduatoria (precedente), appare formalistica e incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale*» (in questi termini, Cons. Stato, III, sent. 30/12/2025 n. 6138).

A ben vedere, però, vi è un **elemento decisivo: la dichiarazione esplicita dell'Amministrazione sulla non definitività della graduatoria**.

È proprio su questo piano che si radica **l'argomento centrale** della tempestività del presente ricorso: l'Amministrazione medesima ha reso, nel corso della procedura, una **dichiarazione esplicita** attestante che la graduatoria non era ancora consolidata, dichiarazione contenuta nell'avviso relativo alla procedura di scelta sede: «*Si ricorda che la graduatoria sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti, da consolidarsi entro il mese di giugno 2026*» (all. 7 avviso scelta sede).

Avv. Pasquale Gargano
Via Clemente Mauro n. 13
84122 Salerno

Tale dichiarazione, proveniente direttamente dall'Amministrazione procedente, è **dirimente**: se è la stessa Amministrazione ad avvertire i candidati che la graduatoria non è definitiva e sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti, **non può pretendersi** che il singolo candidato avesse, già in data 19/02/2026, l'onere di impugnare un atto **espressamente qualificato come non consolidato** dalla stessa autorità che lo ha emanato.

Ne discende, anche in applicazione del principio di buona fede e di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra Amministrazione e cittadino ai sensi dell'art. 97 Cost., che il *dies a quo* per l'impugnazione non può che essere individuato nella **graduatoria definitivamente rettificata e validata dalla Commissione RIPAM in data 15/07/2026**, che l'Amministrazione stessa qualifica come tale nell'avviso di scelta sede.

A riprova della **natura sostitutiva** — e non meramente confermativa — delle **plurime rettifiche intervenute**, l'avviso ministeriale dà atto che le stesse hanno comportato **l'integrazione delle richieste di documentazione per le priorità ex L. n. 104/1992** (cfr. all. 7), dimostrando che la fase istruttoria relativa proprio alla materia delle **riserve e priorità per disabilità** non era affatto conclusa con la prima pubblicazione, ma è proseguita nelle rettifiche successive, fino all'ultima del 15/07/2026.

Sotto ulteriore e concorrente profilo, va richiamato il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'interesse al ricorso deve essere personale, **attuale e concreto**.

Nel caso di specie, solo con la pubblicazione dell'avviso di scelta sede del 17/07/2026 — che dà avvio alla fase di assegnazione concreta dei posti ai vincitori — si è determinata la **lesione attuale e concreta** della posizione della ricorrente, la quale vede imminente il rischio che soggetti privi di titolo prioritario vengano assunti in luogo suo.

Non può sottacersi, infatti, che il tempo intercorso tra la pubblicazione di ciascuna delle graduatorie rettificate susseguitesì (03/04/2026, 15/04/2026, 28/05/2026, 25/06/2026, cfr. all. 5 elenco cronologico di tutte le graduatorie

pubblicate) non è mai stato tale (più di 60 giorni) da consolidarne gli effetti, sicché ogni successiva modifica della graduatoria ha fatto, al più, decorrere *ex novo* il relativo termine decadenziale, impedendo il formarsi della preclusione a carico del candidato potenzialmente leso.

Alla luce di quanto sopra ed in estrema sintesi, il ricorso è tempestivo, tenuto conto:

- della natura sostitutiva delle plurime rettifiche intervenute, motivate da rinnovata istruttoria anche in materia di riserve e priorità (cfr. Cons. Stato n. 6138/2025;
- della **dichiarazione esplicita dell'Amministrazione** circa la non definitività della graduatoria nelle fasi anteriori (cfr. all. 7);
- della maturazione dell'interesse ad agire in senso pieno solo con l'avvio della procedura di scelta sede, tenuto conto che non è mai spirato il termine decadenziale nei termini sopra esplicitati.

MOTIVI DI DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE (Violazione e falsa applicazione art. 3 L. N. 68/1999 e art. 1 del Bando Di Concorso - art. 6 L. 241/90 - erronea mancata applicazione della riserva di posti per persone con disabilità) - ECCESSO DI POTERE (Difetto di istruttoria - mancata applicazione soccorso istruttorio)

Il bando di concorso riserva il 10% dei posti a persone con disabilità ai sensi della L. n. 68/1999.

La ricorrente possedeva, alla data di scadenza del bando, tutti i requisiti sostanziali per l'accesso a tale riserva, come dimostrato dal verbale INPS del 04/07/2025, che attesta un'invalidità dell'80% con decorrenza dalla medesima data (cfr. all. 4), quindi **anteriore** al termine di presentazione delle domande.

Nella domanda di partecipazione, la ricorrente ha:

- dichiarato espressamente il possesso dell'invalidità riconosciuta all'80% (cfr. all. 3);
- allegato la relativa certificazione medico-legale (cfr. all. 3);

- indicato il titolo di invalidità nell'unica sezione a ciò specificamente deputata, ossia "TITOLI DI PREFERENZA", lett. f) (*ibidem*).

L'unico errore commesso riguarda la voce di riepilogo relativa alla "*Riserva dei posti*", in cui per **mero quanto evidente errore materiale** è stata selezionata l'opzione "No" invece che "Sì" (all. 3).

Tale errore appare **agevolmente riconoscibile** dall'Amministrazione, in quanto contraddetto da ogni altro elemento della medesima domanda:

- la dichiarazione di invalidità,
- l'indicazione del titolo nella sezione preferenziale,
- l'allegazione del verbale sanitario.

Si tratta, dunque, non di un'omissione sostanziale, ma di una **discordanza interna alla domanda**, agevolmente rilevabile mediante un raffronto tra le diverse sezioni del medesimo modulo.

Sul punto, giova richiamare l'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento avrebbe potuto (e dovuto) «...*chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete*».

Ed ancora, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ammesso il ricorso al **soccorso istruttorio** proprio in relazione a **errori materiali riconoscibili dal complesso della domanda**, distinguendoli dalle **omissioni sostanziali**.

Sul punto, si è stabilito che «...*l'istituto, pur astrattamente utile per la selezione dei migliori, può sopperire alla regolarizzazione delle sole carenze di elementi formali della domanda e di irregolarità documentali...*» (Cass. Civ., Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 6232 del 17/03/2026, con ampi richiami alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ivi espressamente citati).

Nel caso di specie **non si chiede l'introduzione ex post di un titolo mai dichiarato**, ma la **correzione di una discordanza interna** a una **domanda che già conteneva la piena e documentata dichiarazione del titolo**.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE (Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. - violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. - omessa valutazione della condizione di disabilità già nota e documentata - violazione dell'obbligo di verifica d'ufficio - irragionevolezza)

Il TAR della Campania ha recentemente affermato, in una fattispecie in parte sovrapponibile, il principio secondo cui le condizioni soggettive che fondano il diritto alla riserva non sono costituite dall'atto certificativo, ma da una **situazione di fatto oggettiva**, di cui l'Amministrazione ha il dovere di tenere conto ai fini della riserva, (anche) indipendentemente dal rispetto delle formalità.

Per quel che qui interessa, si è stabilito che *«Il principio fondamentale del “pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata” e la conseguente esigenza, riconosciuta dal legislatore, di promuoverne “la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società” ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 impone che **non possa applicarsi in maniera formalistica e rigorosa il principio di auto responsabilità** – pacifico nelle procedure di concorso pubblico – secondo cui i titoli di accesso, di merito o di preferenza devono essere posseduti e **dichiarati** dall’interessato alla data di scadenza del bando, poiché nella fattispecie in esame la disabilità – peraltro per una grave diagnosi – è stata certificata dall’ente preposto con un’efficacia che retroagisce quanto meno al momento della formulazione della relativa istanza...»* (in questi termini, Tar Campania, IV, sent. 14/10/2025 n. 6735, “enfasi” aggiunte).

Pur nella consapevolezza della diversità di angolazione del precedente appena citato, non può revocarsi in dubbio che il principio di diritto che si ricava calza perfettamente con la fattispecie concreta in esame.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva **già acquisito** la certificazione ben prima della scadenza del bando, e l'aveva regolarmente allegata alla domanda.

L'Amministrazione, pertanto, era **pienamente in condizione di conoscere** la **sussistenza** del **titolo**, a prescindere dall'errore materiale commesso nella sola voce riepilogativa.

In altre parole, l'errore nel barrare una casella non può inficiare la sostanza del possesso inequivocabile di un titolo legato ad una situazione di disabilità chiaramente evincibile *ictu oculi* dalla domanda di partecipazione.

Sotto altro profilo, l'azione amministrativa deve sempre essere improntata a principi di razionalità.

Sarebbe totalmente irrazionale che la ricorrente, in possesso dei requisiti di riserva, potendo beneficiare della preferenza riconosciuta dalla legge, avendo il titolo ed avendolo peraltro depositato in sede di domanda, intendesse non avvalersi del beneficio.

Ciò rappresenterebbe il paradosso per cui il partecipante ad un concorso non abbia intenzione di acquisire un punteggio a lui spettante per legge.

La contraddittorietà tra il barrare la casella (sbagliata) e il deposito della relativa documentazione deve, per un criterio di razionalità e logica, far propendere per la tesi del mero errore materiale.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE (Violazione e falsa applicazione art. 1, c. 2bis, L. 241/90, art. 6 L. 241/90) - violazione del principio di buona fede e collaborazione dell'azione amministrativa - omessa risposta all'istanza di riesame/rettifica - silenzio dell'amministrazione)

La ricorrente ha inviato, in data 1° luglio 2026, PEC di riesame e rettifica sia alla Direzione Generale del Personale del Ministero della Giustizia, sia a Formez PA, PEC regolarmente accettata e consegnata (cfr. all. 6).

Ad oggi, non è stata fornita alcuna risposta.

Tale condotta si pone in contrasto con il principio di buona fede e collaborazione dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 1, c. 2bis L. 241/90 e di cui è espressione l'art. 6 della legge n. 241/1990, e determina un ulteriore pregiudizio per la ricorrente, la cui posizione avrebbe potuto essere agevolmente rettificata in sede di autotutela prima dell'avvio della procedura di scelta sede.

Sulla c.d. prova di resistenza

La ricorrente supera in modo pieno la c.d. prova di resistenza, atteso che, secondo l'ultima graduatoria pubblicata in data 15/07/2026, l'ultima candidata con punteggio pari a 24,75 occupa la posizione n. 2071, avendo la ricorrente conseguito il medesimo punteggio ed essendo titolare della riserva del 10% dei posti per persone con disabilità prevista dal bando, la corretta applicazione della *lex specialis* ne avrebbe determinato il collocamento tra i vincitori, con posizione almeno n. 2072, e dunque l'ammissione alla procedura di scelta sede.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Sul fumus boni iuris

Il *fumus boni iuris* emerge con evidenza dalle argomentazioni sopra svolte: la ricorrente possedeva il titolo per la riserva, lo ha **dichiarato** e **documentato** nella sede della domanda deputata ai titoli di preferenza, ha commesso un **mero errore materiale univocamente riconoscibile dal complesso della domanda**, ed ha **specificamente segnalato l'errore all'Amministrazione**, senza ricevere alcun riscontro.

La ricorrente, pertanto, ha diritto ad essere collocata **almeno in posizione n. 2072 con l'attribuzione del punteggio di 24,75 e della riserva** che le spetta e, di conseguenza, rientrare a pieno titolo tra i vincitori della procedura.

Sul periculum in mora

Il periculum in mora è di **eccezionale gravità e urgenza**, per le seguenti ragioni:

1. l'avviso di scelta sede pubblicato il 17/07/2026 fissa il termine per l'esercizio della scelta al **28/07/2026**, ossia ad **imminente scadenza**;
2. la mancata sospensione dell'efficacia degli atti impugnati comporterebbe l'assegnazione delle sedi e l'avvio dell'immissione in servizio dei vincitori individuati sulla base della graduatoria contestata, con conseguente **consolidamento di una situazione di fatto** difficilmente reversibile;
3. il bando prevede che l'Amministrazione possa comunque accertare in ogni tempo il possesso dei requisiti anche dopo l'immissione in servizio, ma ciò

- non elimina il concreto rischio che, *medio tempore*, si consolidino situazioni di fatto pregiudizievoli per la ricorrente e per l'effettività della tutela;
4. la ricorrente, in ragione della propria grave condizione di salute (pregressa patologia oncologica, come da verbale INPS, cfr. all. 4), ha un interesse particolarmente qualificato e urgente alla stabilizzazione della propria posizione lavorativa, attualmente in essere a tempo determinato presso il Tribunale di Vallo della Lucania (cfr. all. 3);
 5. l'inerzia dell'Amministrazione rispetto alla PEC di riesame, rimasta senza riscontro per oltre venti giorni, aggrava ulteriormente la posizione della ricorrente, la quale si troverebbe di fronte al fatto compiuto dell'assegnazione delle sedi senza aver potuto ottenere alcun chiarimento in via amministrativa.

Istanza di decreto monocratico ex art. 56 c.p.a.

Attesa l'estrema **imminenza del pregiudizio** — termine per la scelta sede fissato al **28/07/2026**, a fronte dei tempi ordinari di fissazione della camera di consiglio — si chiede che il Presidente del TAR Lazio, o il magistrato da lui delegato, **adotti misure cautelari provvisorie con decreto monocratico**, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., *inaudita altera parte*, **sospendendo l'efficacia della procedura di scelta sede** nella parte in cui non consente alla ricorrente di essere inclusa tra i vincitori con collocazione in posizione idonea alla scelta e/o **ammettendo con riserva** la ricorrente nella facoltà di scegliere la sede secondo l'ordine di collocamento in graduatoria quale "riservista" vincitrice, collocandola **almeno in posizione n. 2072 con l'attribuzione del punteggio di 24,75 e riconoscimento del diritto alla riserva**, fissando la successiva camera di consiglio per la conferma, modifica o revoca della misura.

Istanza di notifica per pubblici proclami

Si chiede di essere ammessi, anche in via monocratica, alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità previste dall'ordinamento giuridico

processuale, considerato che l'elevato numero dei potenziali destinatari della notifica evidenzia le circostanze eccezionali che consentono tale forma di notifica *extra ordinem*, secondo la più autorevole giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

Istanza di oscuramento dei dati

Anche in considerazione della particolarità della vicenda in oggetto e della sensibilità dei dati, si chiede l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi di legge e a tutela della privacy.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, *contrariis rejectis*:

1. **In via cautelare monocratica**, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., previo riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere collocata in posizione utile tra i vincitori del concorso, accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, con particolare riguardo alla procedura di scelta sede in scadenza il 28/07/2026 e/o **ammettere con riserva** la ricorrente nella facoltà di scegliere la sede secondo l'ordine di collocamento in graduatoria quale "riservista" vincitrice, fissando la successiva camera di consiglio;
2. **In via cautelare collegiale**, previo riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere collocata in posizione utile tra i vincitori del concorso, disporre la sospensione dell'efficacia della graduatoria finale di merito rettificata pubblicata il 15/07/2026 e dell'avviso di scelta sede del 17/07/2026, nella parte di interesse e/o **ammettere con riserva** la ricorrente nella facoltà di scegliere la sede secondo l'ordine di collocamento in graduatoria quale "riservista" vincitrice, con fissazione dell'udienza di merito;
3. **Nel merito**, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati nella parte di interesse, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della riserva ex L. n. 68/1999 e al collocamento

*Avv. Pasquale Gargano
Via Clemente Mauro n. 13
84122 Salerno*

tra i vincitori della procedura concorsuale, ordinando all'Amministrazione resistente di provvedere in conformità, anche ai fini della scelta della sede;

4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Salerno, lì 24/07/2026

Avv. Pasquale Gargano

**Firmato
digitalmente da**

Pasquale Gargano

**CN = Pasquale
Gargano
C = IT**